



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE

DEPOSITO DEL CONTRORICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, AVVERSO RICORSO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 260/2023 PUBBLICATA IL 30 NOVEMBRE 2023

Il Presidente riferisce:

Con determinazione d'urgenza n. 6 del 05.09.2022, ratificata con delibera di Giunta n. 86/2022, è stata autorizzata la costituzione della Camera di commercio nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello del Tribunale di Brescia avverso la sentenza n. 89/2022 pronunciata dal giudice Costantino Ippolito del Tribunale di Bergamo, in relazione a ordinanza di ingiunzione emessa dal Servizio di Regolazione del mercato per mancato rispetto degli obblighi di cui al regolamento UE 2016/425 in materia di DPI (mascherine), con la nomina, quale avvocato difensore dell'Ente dell'avv. Vincenza Gizzo, regolarmente iscritta nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

La Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 260/2023, pubblicata il 30 novembre 2023, ha confermato l'esito della sentenza di primo grado rigettando l'appello proposto dall'impresa (OMISSIS).

In data 03.06.2024 (prot. 51467/E) è stato notificato all'Ente, ai sensi della L. 53/1994, il ricorso promosso da (OMISSIS) avanti alla Corte di Cassazione per la cassazione della citata sentenza di I grado della Corte d'Appello di Brescia.

Le sentenze dei Giudici di primo e di secondo grado, oltre che condivisibili, appaiono adeguatamente motivate, con riferimento alla normativa vigente e alla giurisprudenza prevalente su di essa formata.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario che la Camera proponga controricorso avanti alla Corte di Cassazione in difesa delle decisioni di primo e di secondo grado favorevoli all'Ente, secondo le argomentazioni che saranno ivi esposte e nelle memorie difensive che verranno depositate in giudizio e a cui espressamente si rimanda.

Come noto la Camera di Bergamo ha un proprio avvocato interno, che opera secondo apposito Regolamento, approvato con delibera di Giunta n. 92/2023, il quale consente all'art. 3 che *"nei giudizi di particolare rilevanza, di particolare complessità della controversia, (...) la Giunta può affidare la difesa e la rappresentanza dell'Ente a professionisti esterni"*.

Nel caso di specie, tenuto conto che l'avvocato dell'Ente non è abilitato a patrocinare cause avanti la Corte di Cassazione, è necessario conferire incarico a un avvocato cassazionista.

Lo Statuto della Camera (art. 16 lett. p) assegna alla Giunta le funzioni relative alla costituzione in giudizio dell'Ente su proposta del Segretario Generale (art. 25, c.3 lett. i).

Si propone pertanto, sentito anche il legale dell'Ente, di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi dell'Ente all'avv. Alberto Zardini del Foro di Bergamo, Cassazionista con specifiche competenze giuridiche in materia civile (come rilevato dal *curriculum vitae*), che sarà affiancato dal legale dell'Ente, senza che alla stessa sia riconosciuto alcun compenso.

Si propone altresì di riservare al Segretario Generale tutti gli atti necessari al perfezionamento di tale incarico, compresa la rilevazione della spesa nel mastro "Consulenze" delle spese di Funzionamento del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.



La Giunta

- Udito il relatore;
- Richiamate la sentenza n. 89/2022 del giudice Costantino Ippolito del Tribunale di Bergamo e la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 260/2023, che hanno confermato la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione emessa dal Servizio di Regolazione del mercato per mancato rispetto degli obblighi di cui al regolamento UE 2016/425 in materia di DPI (mascherine);
- Preso atto che in data 03.06.2024 (prot. 51467/E) è stato notificato il ricorso promosso da (OMISSIS) avanti alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza di II grado della Corte d'Appello di Brescia n. 260/2023, pubblicata il 30 novembre 2023;
- Richiamata la delibera n. 92/2023 che ha approvato il Regolamento dell'Ufficio Legale dell'Ente e, in particolare, l'art. 3 c.3 "Gestione delle controversie";
- Visto lo Statuto dell'Ente che all'art. 16 lett. p) assegna alla Giunta le funzioni relative alla costituzione in giudizio dell'Ente su proposta del Segretario Generale (art. 25, c.3 lett. i);
- Preso atto della proposta del Segretario Generale, sentito il legale dell'Ente, di resistere in giudizio presentando controricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 25, c.3 lett. i dello Statuto dell'Ente;
- Preso atto che l'avvocato dell'Ente non è abilitato a patrocinare cause avanti la Corte di Cassazione;
- Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Alberto Zardini del Foro di Bergamo, Cassazionista con specifiche competenze giuridiche in materia civile,

delibera

1. di resistere nel giudizio, per le motivazioni espresse in premessa, promosso da (OMISSIS) avanti alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza di II grado della Corte d'Appello di Brescia n. 260/2023, pubblicata il 30 novembre 2023, conferendo procura alle liti all'avv. Alberto Zardini del Foro di Bergamo;
2. di riservare al Segretario Generale il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento di tale incarico, compresa la rilevazione della spesa nel mastro delle spese di Funzionamento del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzoleni